

ATTO ORGANIZZATIVO IN MATERIA DI *WHISTLEBLOWING*

1. Premessa e inquadramento giuridico.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 24/2023 è stato rafforzato il sistema di *whistleblowing*.

In particolare, è prevista una procedura più dettagliata per la gestione delle segnalazioni in quanto laddove un soggetto, attraverso i canali interni, segnali la commissione di un illecito all'interno dell'azienda, il soggetto preposto a ricevere la segnalazione dovrà dare atto della ricezione entro sette giorni dal ricevimento e, poi, evadere la pratica entro tre mesi dalla segnalazione comunicandone l'esito al soggetto segnalante sulla scorta dell'esame della veridicità (o meno) della "denuncia".

Al soggetto segnalante, dovranno essere garantite tutte le misure a tutela della sua privacy anche al fine di evitare potenziali ritorsioni, di qualsivoglia natura, sul luogo di lavoro.

Quanto alle sanzioni previste dal d.lgs. n. 24/2023, infine, si segnala che è affidato all'ANAC il potere di comminare sanzioni sino a € 50.000,00 laddove, in ipotesi di segnalazione, vengano accertate:

- ritorsioni nei confronti del dipendente/segnalatore;
- ostruzioni alla segnalazione;
- violazioni dell'obbligo di riservatezza;
- assenza di canali di segnalazione;
- assenza di procedure per le segnalazioni e relativa gestione nonché adozione di procedure non conformi del decreto;
- assenza di attività di verifica delle segnalazioni pervenute.

2. Soggetti legittimati, oggetto delle segnalazioni e procedura di segnalazione.

I soggetti legittimati all'invio di segnalazioni di illeciti aziendali sono: Lavoratori subordinati, Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso i soggetti del settore privato, Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato, Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato, Azionisti (persone fisiche). Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso i soggetti del settore privato.

I soggetti tutelati diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche sono:

Facilitatore: persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado.

Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano (art. 3, co. 5, lett. d).

Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

Le violazioni che possono formare oggetto di segnalazione sono:

- *violazioni del diritto nazionale* (Illeciti civili, Illeciti amministrativi, Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, Illeciti penali, Illeciti contabili).
- *Irregolarità* che possono costituire "elementi concreti" (indici sintomatici) e tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto.
- *Violazioni del diritto dell'Unione Europea:* Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato); Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE; Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nonché violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società; Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori sopra indicati.

Cosa non può essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia: contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate; segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937; segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Caratteristiche delle segnalazioni: devono essere chiare le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; la descrizione del fatto e le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

* * * * *

3.1 Procedura di segnalazione ICAM SpA.

Le modalità di segnalazione interna sono le seguenti:

- contatto telefonico con il soggetto (Organismo di Vigilanza) designato da ICAM srl per ricevere le segnalazioni: 080.5237718 (avv. Giuseppe Delle Foglie);
- trasmissione di plico cartaceo, presso il medesimo OdV all'indirizzo: Via Nicolò Putignani, civ. 12/A – 70121 Bari, secondo la seguente modalità: la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse, la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al gestore della segnalazione (ad es. "riservata al RPCT");
- deposito a mano del plico cartaceo, presso l'indirizzo OdV sopra segnalato, con le stesse modalità di cui al punto che precede.

Si rammenta che la segnalazione necessita di essere documentata ai fini del relativo esame e connessa ammissibilità e che possono anche essere inoltrate in forma anonima.

All'esito della segnalazione sarà cura dell'organo preposto prendere contatto con il segnalatore per avviare la relativa istruttoria.

In caso di ricezione di Segnalazione anonime, lo stesso organo preposto tratterà la segnalazione come ordinaria, registrando le segnalazioni anonime ricevute e conservando la relativa documentazione non

oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione (tanto nel caso in cui il Segnalante comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione anonima).

3.2 Gestione della segnalazione interna.

Il soggetto a cui è affidata la ricezione delle segnalazioni svolge le seguenti attività:

- rilascia al Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con il Segnalante;
- può richiedere al Segnalante, se necessario, integrazioni;
- dà diligente seguito alla Segnalazione ricevuta;
- fornisce riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento (o in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione).

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali degli interessati (es. Segnalante, facilitatore, persona coinvolta e persona menzionata nella Segnalazione), l'acquisizione e la gestione delle Segnalazioni, ivi incluse le comunicazioni tra autorità competenti, avviene in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali.

Nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati e delle informazioni, il soggetto preposto a ricevere la segnalazione effettua una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della Segnalazione per valutarne l'ammissibilità e, quindi, per poter accordare al Whistleblower le tutele previste.

La segnalazione non sarà presa in considerazione nei seguenti casi:

- a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti,
- b) accertato contenuto generico della Segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti,
- c) segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il RPCT può chiedere elementi integrativi al Whistleblower tramite il canale a ciò dedicato, o anche di persona, ove il Whistleblower abbia richiesto un incontro diretto.

La persona coinvolta può essere sentita o può essere sentita dietro sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Valutata l'ammissibilità della Segnalazione, il soggetto preposto avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

All'esito dell'istruttoria verrà fornito un riscontro alla Segnalazione, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla Segnalazione e dei motivi della scelta effettuata oppure verrà comunicata l'archiviazione in caso di mancanza di prove sufficienti o altri motivi o, ancora, l'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente le relative risultanze, e i provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, il rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini, nella misura in cui tali informazioni non pregiudichino l'inchiesta interna o l'indagine né ledano i diritti della persona coinvolta. Per quanto attiene ai tempi di conservazione, le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione (nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del Decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera E, del regolamento UE 2016/679 e 3, comma 1, lettera E, del D.Lgs. n. 51 del 2018, come disposto dall'art. 14 D.Lgs. n. 24/23).

Se per la Segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata, la Segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. Il Whistleblower può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta del Whistleblower, la Segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro, essa, previo consenso del Whistleblower, verrà verbalizzata. Il Whistleblower può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Nella Segnalazione deve essere indicato chiaramente che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste in caso di ritorsioni.

In assenza della chiara indicazione la Segnalazione potrebbe essere trattata come ordinaria.

* * * * *

4. Segnalazioni esterne.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 24/23, il Whistleblower può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero, questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/23;
- b) il Whistleblower ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

c) il Whistleblower ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

d) il Whistleblower ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione esterna si effettua attraverso il sistema messo a disposizione dall'ANAC.

Sul sito di ANAC sono disponibili le informazioni necessarie relative alla segnalazione, al tipo di misure di protezione adottate, i canali, i contatti, le istruzioni di uso del canale etc.

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 24/23, il Whistleblower beneficia della protezione prevista dal D.Lgs. n. 24/23 quando effettua una divulgazione pubblica se al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) il Whistleblower ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

b) il Whistleblower ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

c) il Whistleblower ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

* * * * *

5. Tutela della riservatezza

L'identità del Whistleblower (e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità compresa la documentazione allegata alla Segnalazione) viene protetta e non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della Segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

Al fine di garantire la massima riservatezza, l'accesso alla documentazione è consentito solo al soggetto preposto a ricevere le segnalazioni e il trattamento dei dati e delle informazioni viene improntato alla massima cautela e le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Ove occorra, il soggetto preposto oscura i dati personali e le informazioni relativi ai soggetti la cui identità deve essere tenuta riservata, qualora per ragioni istruttorie, anche altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della Segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata.

In caso di procedimento disciplinare nei confronti della persona segnalata dal whistleblower, l'identità di quest'ultimo non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza del Whistleblower sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Whistleblower alla rivelazione della propria identità (con comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione).

È dato avviso al Whistleblower mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi sopra descritta, e cioè nell'ambito del procedimento disciplinare, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità del Segnalante e delle informazioni riservate è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Inoltre, nell'ambito del procedimento penale, l'identità del Whistleblower è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p. (e cioè obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari "fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari").

Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria.

La Segnalazione e la documentazione ad essa collegata è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge 241/1990 e all'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del D.Lgs. 33/2013, nonché all'accesso di cui all'art. 2-undecies comma uno, lett. f) del D.Lgs. 196/2003.

Nell'ambito di una Segnalazione, la persona coinvolta nella o la persona menzionata nella Segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della Segnalazione, (divulgazione pubblica o denuncia) non possono esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento Europeo 679/2016 (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenere la cancellazione, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento). Alla persona coinvolta nella o la persona menzionata nella Segnalazione è preclusa la possibilità di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Il divieto di rilevare l'identità del Whistleblower è da riferirsi non solo al nominativo del Whistleblower ma anche a tutti gli elementi della Segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella

misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del Whistleblower.

Ove sia necessario invece coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, interni o se indispensabili esterni all'amministrazione, il soggetto preposto a ricevere la segnalazione non trasmette quest'ultima a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della Segnalazione, prestando in ogni caso, la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del Whistleblower.

Vi sono due casi in cui per rivelare l'identità del Whistleblower e devono concorrere la previa comunicazione scritta delle ragioni alla base della rivelazione dei dati relativi alla sua identità e il previo consenso espresso del Whistleblower. La prima ipotesi ricorre laddove nell'ambito di un procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, l'identità del Whistleblower risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare. La seconda ipotesi ricorre nel caso in cui nelle procedure di segnalazione interna ed esterna la rivelazione dell'identità del Whistleblower sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La tutela dell'identità è garantita anche a soggetti diversi dal Whistleblower e cioè anche alla persona fisica segnalata, ovvero alla persona alla quale la violazione è attribuita nella divulgazione pubblica (c.d. persona coinvolta). La tutela della riservatezza è garantita anche al facilitatore (sia per quanto l'identità sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza si concretizza) e comunque a persone diverse dal segnalato ma comunque implicate in quanto menzionate nella Segnalazione o nella divulgazione pubblica (es. i testimoni).

La riservatezza del facilitatore, della persona coinvolta e della persona menzionata nella Segnalazione va garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante (fa eccezione a questo dovere di riservatezza delle persone coinvolte o menzionate nella Segnalazione, il caso in cui le Segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità Giudiziarie e alla Corte dei Conti).

* * * * *

6. Misure di protezione.

6.1. Tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall'ente in Ragione della segnalazione (interna o esterna), divulgazione Pubblica o denuncia effettuata.

Nei confronti del Whistleblower (del soggetto che effettua una segnalazione interna, esterna, una divulgazione pubblica o una denuncia) non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione.

Per ritorsione si intende “qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto” (art. 2, comma 1, lettera m) Decreto n. 24/23).

La ritorsione comprende atti, provvedimenti, comportamenti e omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati. Affinché si possa configurare una ritorsione, è necessario uno stretto collegamento tra la Segnalazione, la divulgazione e la denuncia e il comportamento / atto / omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante, denunciate o che effettua la divulgazione pubblica.

Chi ritenga di essere di aver subito una ritorsione, conseguente alla Segnalazione (divulgazione pubblica e denuncia) può comunicare la presunta ritorsione esclusivamente ad ANAC. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo, ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza.

Le condizioni per l’applicazione della tutela delle ritorsioni sono le seguenti:

- il soggetto ha segnalato (denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica) in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano veritiere e rientranti nell’ambito oggettivo del decreto;
- la segnalazione (o divulgazione pubblica) è stata effettuata secondo le modalità previste;
- è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.

Non sono sufficienti i meri sospetti o le voci di corridoio. Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica. Le misure di protezione si applicano anche: a) ai facilitatori (cioè alle persone fisiche che assistono il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata), b) alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante (denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica), di colui che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legale ad essi da uno stabile legale affettivo o di parentela entro il quarto grado, c) ai colleghi di lavoro del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che

hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente, d) agli enti di proprietà del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone, e) enti presso i quali il Segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano, f) enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione.

Per tali soggetti che lamentano una ritorsione non vale l'inversione dell'onere della prova e, quindi, dovranno fornire la prova di aver subito una ritorsione. Si precisa che viene meno la tutela delle ritorsioni, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

6.2. Misure di sostegno.

Come previsto dal D.Lgs. 24/23 (art. 18), il Whistleblower può usufruire delle misure di sostegno fornito dagli enti del Terzo settore, con istruzioni e informazioni reperibili sul sito internet di ANAC.

6.3. Responsabilità e limitazione di responsabilità del whistleblower.

Si intendono qui richiamate le disposizioni del D.Lgs. 24/23 (art. 20) inerenti le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni.

In particolare, non è punibile il Whistleblower che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma tre, del D.Lgs. n. 24/23 o relative alla tutela del diritto di autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell'articolo 16 D.Lgs. n. 24/23. Nel caso sopra descritto, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile e amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, il Whistleblower non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla Segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.